



Salute e sicurezza sul lavoro - Aggiornamenti tecnici -

Modifica del Dlgs 81/08

18 febbraio 2022

Sommario

1. Pubblicati decreti di recepimento modifica direttive Agenti Biologici e attrezzature di protezione individuale – Modifica del Dlgs 81/08	2
2. Modifica direttiva macchine – Iter in parlamento europeo della proposta di Regolamento	5
3. Modifica direttiva agenti cancerogeni – quarta proposta all'esame del Parlamento europeo	6
4. Pareri definiti nel Comitato consultivo salute e sicurezza della Commissione europea	7

1. Pubblicati decreti di recepimento modifica direttive agenti biologici e attrezzature di protezione individuale – Modifica del Dlgs 81/08

Sono stati pubblicati il 14 febbraio sul sito del ministero del lavoro, i seguenti due decreti (allegati) in recepimento di altrettante direttive (vedi nostra [news dell'8 novembre 2019](#)):

- il **Decreto del 20 dicembre 2021** che recepisce la Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro.

Il provvedimento prevede la **sostituzione dell'Allegato VIII al Dlgs 81/08**.

- il **Decreto del 27 dicembre 2021** che recepisce la Direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati I, III, V e VI della Direttiva 2000/54/CE per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.

Il provvedimento prevede la **sostituzione degli allegati XLIV, XLVI e XLVII al Dlgs 81/08**.

I decreti sono vigenti dal 14 febbraio 2022.

Il Ministero del lavoro, nel mese di novembre, aveva convocato la Commissione consultiva permanente, anche al fine di esaminare i due schemi di decreto.

L'azione di Confindustria, che si è fatta parte attiva con le altre rappresentanze imprenditoriali al fine di conseguire una posizione comune, è stata diretta ad un recepimento dei testi senza apportare modifiche sostanziali rispetto a quanto definito dal legislatore europeo, anche alla luce del lungo iter di definizione degli stessi (che ha visto gli stati membri e le parti sociali coinvolte nella definizione di due pareri da parte del Comitato Consultivo salute e sicurezza della commissione europea, alla cui elaborazione Confindustria ha

partecipato, che sottolineano la necessità solo di un aggiornamento tecnico delle direttive) e della natura tecnica degli allegati.

Nel merito, il decreto che recepisce la direttiva in materia di **attrezzature di protezione individuale** durante il lavoro, contiene un allegato che va a sostituire l'allegato VII del Dlgs 81/08.

Le disposizioni dell'allegato VII relative a “Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari” e punto “4. Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale” sono state modificate dal decreto in commento, anche se non sono contenute nella direttiva 2019/1832/UE. Sarebbe stato, a nostro avviso, opportuno rivederne i testi stralciando le parti che sono ridondanti perché già presenti nel Dlgs. 81/08.

I seguenti punti dell'allegato VII, già contenuti nel decreto Dlgs 81/08, sono stati modificati dal decreto ministeriale in commento, che recepisce gli allegati I, II e III della direttiva 2019/1832/UE:

1. Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale
2. Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale
3. Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale.

Il testo definitivo del decreto è differente dallo schema esaminato in commissione consultiva, riporta infatti modifiche, pur confermandone sostanzialmente il testo. Le modifiche riguardano la terminologia utilizzata (è stato, ad esempio, sostituito nel testo il termine “attrezzature” di protezione individuale con “dispositivi”) e, in alcuni casi, le tipologie dei dispositivi (ci riserviamo di tornare sul tema).

Più nel dettaglio, le modifiche prendono in considerazione le conoscenze e la terminologia più recenti utilizzate nel Regolamento (UE) 2016/425 e ribadiscono l'importante ruolo della valutazione dei rischi. Nel punto 1 dell'Allegato VIII, ad esempio, è stata modificata la suddivisione dei rischi da agenti biologici ed introdotta una nuova categoria "Altri rischi" (riferiti alla non visibilità e all'annegamento).

Nel punto 2 è stato aggiornato l'elenco - non esaustivo – delle tipologie di dispositivi di protezione individuale, sia al fine di includere i DPI alla luce di ciò che è, ad oggi, disponibile sul mercato - in linea con il regolamento (UE) 2016/425 -, sia per chiarire e uniformare la terminologia relativa ai DPI.

Anche il punto 3 è stato profondamente rivisto, vista la necessità di assicurare uniformità terminologica tra tutti gli allegati e al fine di garantire la coerenza tra il rischio (connesso al tipo di attività) e i DPI. La proposta prevede, quindi, una riorganizzazione dell'elenco per: tipologia di rischio, parte del corpo coinvolta e tipo di DPI; esempi di attività in cui può essere necessario l'uso dei DPI e settori interessati.

Riguardo la direttiva **sull'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro** il decreto va a sostituire i seguenti allegati al Dlgs 81/08:

- Allegato XLIV - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici
- Allegato XLVI - Elenco degli agenti biologici classificati
- Allegato XLVII - Indicazioni su misure e livelli di contenimento

Pur riportando il decreto sostanzialmente aggiornamenti tecnici in linea con la direttiva, c'è stato un ampio dibattito in Commissione consultiva, rispetto ad alcune parti del testo, non pienamente condivise. In particolare, in riferimento alla parte iniziale dell'allegato XLIV sono state numerose le proposte di modifica, mirate ad una lettura estensiva del testo.

Confindustria, in quell'occasione, ha ribadito che la direttiva 2019/1833/UE ha la finalità, come si evince dallo stesso titolo, di un mero aggiornamento tecnico degli allegati della direttiva 2000/54/CE, confermandone l'articolato e lo scopo.

In particolare, Confindustria, durante l'esame in Commissione consultiva, ha evidenziato la necessità di mantenere nel testo del Dlgs 81/08, al punto II dell'allegato XLVI, il riferimento alla sorveglianza sanitaria, invece che alla valutazione dei rischi. Il testo della direttiva, infatti, già dal 2000 riporta un riferimento alla valutazione dei rischi, che il legislatore italiano ha opportunamente riferito, invece, alla sorveglianza sanitaria, in coerenza sia con il ruolo del medico competente e sia con la disciplina in materia di dati considerati sensibili.



Il testo del decreto in esame, invece, si riferisce sia alla sorveglianza sanitaria che alla valutazione dei rischi, recependo, oltretutto in modo diverso le previsione della direttiva. Quest'ultima prevede, infatti, che la valutazione del rischio "dovrebbe" e non "deve" prendere in considerazione anche il rischio supplementare. Anche questo tema è stato sollevato da Confindustria in Commissione consultiva. Ci riserviamo di tornare sull'argomento, dopo un confronto con il ministero.

Si evidenzia, ancora la modifica dell'allegato XLVII, al punto IV, per la correzione di una imprecisione presente nella traduzione italiana della direttiva, e al punto XI, per rendere la traduzione più coerente con la direttiva.

Segnaliamo da ultimo, infine, che la direttiva 2019/1833/UE era già stata parzialmente recepita con la legge n. 159/2020 e con la legge 176/2020.

2. Modifica direttiva macchine – Iter in parlamento europeo della proposta di Regolamento

La Commissione europea ha pubblicato lo scorso aprile la proposta di Regolamento sulle macchine (COM(2021) 202 final), che normerà la materia andando a sostituire la vigente direttiva 2006/42/CE (vedi nostra [news del 22 aprile 2021](#)).

A seguito di una valutazione condotta dalla Commissione era emersa, infatti, la necessità di tener conto di nuove innovazioni e di una maggiore semplificazione e chiarezza in ordine ad alcune disposizioni in materia.

La Commissione mercato interno e protezione dei consumatori del Parlamento europeo ha pubblicato, lo scorso novembre, oltre 400 emendamenti al testo della proposta e la presidenza slovena del Consiglio dell'unione europea, al termine del mandato, ha definito, inoltre, una prima bozza di posizione comune sul Regolamento sui prodotti macchina. Il nuovo Regolamento dovrebbe essere approvato dalla Presidenza francese, presumibilmente entro il primo quadrimestre del 2022.



Mentre gli emendamenti presentati in Parlamento europeo, accolgono molte delle nostre richieste, la proposta del Consiglio invece non tiene conto dei diversi problemi presenti nella proposta di regolamento.

Confindustria sta monitorando, con il coinvolgimento continuo del Sistema e della Delegazione a Bruxelles, l'iter a livello europeo (sono in corso approfondimenti, confronti e negoziati tecnici sia al Consiglio UE che al Parlamento europeo) e italiano.

Numerosi i temi che risultano critici, ad esempio, in riferimento alla modifica dell'allegato contenente l'elenco delle macchine ad alto rischio (è stata tolta la possibilità - prevista dall'attuale direttiva - di autocertificazione della conformità da parte del costruttore che segue la pertinente norma armonizzata); al nuovo ruolo assegnato alla Commissione, ad esempio nella scrittura di specifiche tecniche, in talune ipotesi; alla tempistica prevista dalle disposizioni transitorie e ai temi legati all'intelligenza artificiale (importante, garantire coerenza tra la proposta di Regolamento Macchine e quella sull'Intelligenza Artificiale (IA), anche questo attualmente all'esame del legislatore europeo).

Le prossime settimane saranno decisive per la definizione della posizione del Parlamento e per quella del Consiglio.

3. Modifica direttiva agenti cancerogeni – quarta proposta all'esame del Parlamento europeo

Il 22 settembre 2020 la Commissione europea ha definito una proposta di revisione della direttiva 2004/37/CE, in tema di agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (vedi per ultimo la nostra [news del 22 febbraio 2021](#)).

La proposta di modifica della direttiva è parte di un progetto di revisione complessivo della materia ed è la quarta dall'inizio della Commissione in materia.

La prima proposta del maggio 2016 è stata adottata a dicembre 2017 (Direttiva (UE) 2017/2398 – vedi nostra [news del 15 gennaio 2018](#)), la seconda a gennaio 2019 (Direttiva (UE) 2019/130 – vedi nostra news del [nostra news del 3 aprile 2019](#)) e la terza a giugno 2019 (Direttiva (UE) 2019/983 - vedi nostra [news del 15 luglio 2019](#)).

La “quarta” proposta contiene la modifica l’allegato III della direttiva 2004/37/CE e valori limite di esposizione per 3 sostanze: il benzene (già presente nella direttiva, viene proposto un nuovo valore limite), l’acrilonitrile ed i composti del nichel.

Dopo l’esame del Parlamento Europeo all’inizio del 2021, è seguita una lunga fase di trilogo e nel dicembre 2021 la presidenza del Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sul testo della quarta proposta. L’accordo raggiunto è stato oggetto di votazione nella Commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo il 25 gennaio scorso, è stato votato nella plenaria del Parlamento lo scorso 17 febbraio e dopo l’approvazione del Consiglio verrà pubblicata in gazzetta ufficiale.

L’accordo è risultato molto critico poichè, oltre alla fissazione di limiti di esposizione per le suddette sostanze, il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto di estendere l’ambito di applicazione della direttiva alle sostanze reprotoxiche, sostanze chimiche che possono interferire con il sistema riproduttivo umano. I valori limite di 12 sostanze reprotoxiche attualmente oggetto della direttiva agenti chimici saranno trasferiti nella direttiva più rigorosa sugli agenti cancerogeni e mutageni. Relativamente ai farmaci pericolosi, la Commissione dovrà formulare orientamenti in materia di formazione, sorveglianza e controllo.

Confindustria è stata parte attiva nell’iter di definizione della proposta da parte della Commissione, in quanto componente del Comitato preposto alla definizione di pareri sulla materia in oggetto ed ha continuato la sua azione, raccogliendo le istanze del sistema e sensibilizzando le istituzioni competenti, sia a livello nazionale che europeo.

4. Pareri definiti nel Comitato consultivo salute e sicurezza della Commissione europea

Nell’ambito del Comitato consultivo salute e sicurezza della Commissione Europea (organo tripartito di cui Confindustria è componente), sono stati definiti tre nuovi pareri (allegati):

- Parere sul valore limite di esposizione professionale vincolante (BOEL) e sul valore limite biologico vincolante (BLV) per il piombo e i suoi composti inorganici ai sensi della Direttiva agenti chimici 98/24/CE.

- Parere sul valore limite di esposizione professionale vincolante (BOEL) per i diisocianati ai sensi della Direttiva agenti chimici 98/24/CE.
- Parere sul valore limite di esposizione professionale vincolante (BOEL) per l'amianto ai sensi della direttiva 2009/148/CE sull'amianto sul lavoro.

I pareri saranno poi presi a riferimento per le proposte di modifica delle relative direttive.

È stato trovato un accordo di compromesso tra i tre gruppi di interesse (datori di lavoro, sindacati e governi) sul valore limite (diisocianati), mentre per l'amianto e il piombo non c'è stato accordo. Per queste due ultime sostanze, infatti, i pareri includono una sezione separata in cui sono illustrate le diverse posizioni dei datori di lavoro e degli altri gruppi di interesse, con una tabella che riporta i diversi valori limite proposti. Sottolineiamo, comunque, che le proposte, in tutti i casi, evidenziano valori limite tecnicamente "sfidanti".

Nel merito, nel **parere sul piombo** per facilitare la comprensione e il confronto delle diverse posizioni, ogni specifico commento è strutturato attorno a tre questioni che sono state individuate congiuntamente:

- Come affrontare il lavoratore con livello di piombo superiore a 150 µg Pb/L di sangue a causa dell'esposizione storica.
Il gruppo dei datori di lavoro ha evidenziato la necessità di introdurre un periodo di transizione sufficiente per consentire a tutti i settori in ogni Stato membro di raggiungere la conformità con un valore limite biologico (BLV) di 150 µg Pb/L di sangue. Pertanto, il gruppo ha proposto un BLV iniziale di 200 µg Pb/L per tutti i settori per 5 anni dopo l'entrata in vigore, questo consentirà all'industria il tempo necessario per mettere in atto misure rafforzate di gestione del rischio per passare dall'attuale BLV di 700 µg Pb/L di sangue. Si propone, inoltre, per i siti impegnati nella lavorazione di minerali di piombo e concentrati ("Produttori primari di piombo"), un periodo di transizione aggiuntivo di 3 anni visti gli impatti sanitari, socioeconomici e ambientali per questo settore.
- Valore numerico del valore limite di esposizione professionale obbligatorio (BOEL), rivisto.



Secondo i datori di lavoro è difficile stabilire la correlazione tra i valori dell'aria e il livello di piombo nel sangue. Per quanto riguarda il valore numerico del BOEL rivisto, il valore di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ come media ponderata su 8 ore rappresenta un livello raggiungibile che dovrebbe essere la base per stabilire il BOELV rivisto ed è un valore appropriato vista la fattibilità tecnica e le considerazioni di costo-beneficio. Un valore di 4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, invece, come proposto dalle rappresentanze sindacali, non è tecnicamente o economicamente fattibile per nessun impianto che produce o gestisce piombo o composti di piombo nell'UE o in altre parti del mondo ed è 8 volte superiore all'attuale livello di qualità dell'aria ambiente dell'UE.

- Livelli di esposizione per le donne in età fertile.

Su questo tema il gruppo dei datori di lavoro ha concordato sul fatto che la garanzia della protezione del nascituro non può essere affrontata nell'ambito della direttiva sugli agenti chimici.

Per quanto riguarda **i diisocianati**, in sintesi, sono stati concordati i seguenti limiti valori limite di esposizione professionale vincolanti:

- 20 $\mu\text{g NCO}/\text{m}^3$ come STEL e 10 $\mu\text{g NCO}/\text{m}^3$ come TWA alla data di adozione della modifica del CAD
- 12 $\mu\text{g NCO}/\text{m}^3$ come STEL e 6 $\mu\text{g NCO}/\text{m}^3$ come TWA dal 1° gennaio 2029¹

Per quanto riguarda **l'amianto**, i gruppi di interesse hanno concordato:

- sulla necessità di rivedere sostanzialmente al ribasso l'attuale limite vincolante di esposizione professionale (OEL) per proteggere meglio la salute e la sicurezza dei

• ¹ Twa (Time Weighted Average): Valore misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata nel tempo.
• Stel (Short Term Exposure Limit): Limite di esposizione a breve termine. Valore limite che non deve essere superato. Il periodo di riferimento è di 15 minuti, se non altrimenti specificato

lavoratori, tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici da quando l'attuale OEL di 0,1 fibre/cm³ è stato adottato nel 2003

- sulla opportunità di sostituire la microscopia a contrasto di fase (PCM) da una più moderna e sensibile metodologia basata sulla microscopia elettronica (EM)
- a causa delle differenze tra le modalità di utilizzo delle tecniche EM negli Stati membri, è necessaria una maggiore armonizzazione
- sull'elaborazione di orientamenti per aiutare le aziende a conformarsi al nuovo valore limite, nonché al miglioramento delle misure di gestione del rischio. Questa guida dovrebbe essere sviluppata tenendo conto delle esigenze di diversi settori e delle diverse dimensioni delle aziende.

Il gruppo dei datori di lavoro, in particolare ha evidenziato che il livello di rischio associato a 0,01 fibre/cm³, 10 volte inferiore all'OEL attualmente previsto, è generalmente considerato un valore protettivo accettabile negli Stati membri. Evidenziamo che i sindacati hanno proposto un valore di 0.001 f/cm³, da adottare al più presto.

I datori di lavoro, hanno ancora evidenziato la necessità di una metodologia armonizzata a livello dell'UE o la determinazione dei fattori di conversione tra le diverse metodologie applicate negli Stati membri (con una convalida a livello internazionale), al fine di fornire dati comparabili in tutta l'UE. Lo sviluppo di questa attività richiederà alcuni anni, motivo per cui i datori di lavoro hanno proposto un periodo transitorio di 4-5 anni prima che il nuovo valore limite di esposizione vada in vigore.

È stata ancora sottolineata l'importanza di avere una legislazione applicabile e attuabile e di avere un nuovo valore limite misurabile in tutte le circostanze che possono verificarsi nei luoghi di lavoro. L'assenza di metodi di misurazione adeguati renderebbe la normativa inapplicabile. Per valori inferiori a 0,01 f/cm³ le misurazioni, inoltre, potrebbero non essere fattibili. Anche le misure preventive da adottare nei luoghi di lavoro devono essere attuabili nelle aziende.

Infine, a seguito della pubblicazione del Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, ai fini di una sua attuazione, è stata definita dal Comitato

l'istituzione di quattro gruppi di lavoro (1. pandemia e problemi legati alla salute e sicurezza; 2. aggiornamento della raccomandazione 2003/670/CE della Commissione, sulle malattie professionali, per l'inclusione del COVID-19; 3. approccio Vision Zero, riguardante gli infortuni mortali; 4. sviluppo di un questionario sull'attuazione pratica delle direttive UE in materia di salute e sicurezza).